

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO

Via Freguglia 14 – 20122 Milano

Tel. 02.54019715 – email: conciliazione@ordineavvocatimilano.it – pec - ocf@cert.ordineavvocatimilano.it

TARIFFARIO DELLE SPESE E DELLE INDENNITA' DELL'ORGANISMO DAL 15 NOVEMBRE 2023

Il [d.m. 24 ottobre 2023, n. 150](#) (G.U. n. 255 del 31/10/2023), in attuazione delle disposizioni del d.lgs. 28/2010 modificate dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), ha previsto, all'art. 46, le seguenti disposizioni transitorie in tema di spese di mediazioni:

- Alle mediazioni con domanda presentata **dal 15 novembre 2023** (data di entrata in vigore del d.m. 150/2023), fino all'approvazione dell'istanza di adeguamento dell'Organismo ai requisiti di iscrizione previsti dal d.m. 150/2023, si applicano le nuove regole relative alle spese di mediazione degli organismi pubblici (art. 31, cc. 1,2 e 4; *Tabella Allegato A, d.m. 150/2023*);
- Alle mediazioni con domanda presentata in **data anteriore al 15 novembre 2023** continuano ad applicarsi gli importi determinati in base alla precedente normativa (per il tariffario applicabile [cliccare qui](#)).

Il pagamento delle spese del procedimento deve essere effettuato a mezzo di bonifico bancario intestato a:

Organismo di Conciliazione Forense di Milano via Freguglia, 14 Milano

Banca Sella - Filiale Viale Monte Nero – Milano

IBAN IT 73 E 03268 01604 052525860430 – Causale: indicare il nome e cognome della parte istante

La contabile del pagamento dovrà comunque essere inviata, indicando le parti del procedimento, alla mail conciliazione@ordineavvocatimilano.it o alla pec dell'Organismo ocf@cert.ordineavvocatimilano.it .

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO

Via Freguglia 14 – 20122 Milano

Tel. 02.54019715 – email: conciliazione@ordineavvocatimilano.it – pec - ocf@cert.ordineavvocatimilano.it

⇒ **PRIMO INCONTRO**

a) Sono sempre dovute da ciascuna delle parti, contestualmente alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione, oltre alle **spese vive** pari ad € **10,00 + IVA** per ogni convocazione e ad € **1,50 + IVA** per ogni firma digitale per la sottoscrizione di verbali e accordi, le seguenti indennità:

	1) INDENNITA' PER SPESE AVVIO			2) INDENNITA' PER SPESE DI MEDIAZIONE PRIMO INCONTRO			TOTALE DA PAGARE PRIMO INCONTRO		
	SCAGLIONI	SENZA IVA	CON IVA	SCAGLIONI	SENZA IVA	CON IVA	SCAGLIONI	SENZA IVA	CON IVA
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA /DEMANDATA	Fino a € 1.000	€ 32,00	€ 39,04	Fino € 1.000 e indeterminabile basso	€ 48,00	€ 58,56	Fino € 1.000 e indeterminabile basso	€ 80,00	€ 97,60
	Da € 1.001 a € 50.000	€ 60,00	€ 73,20	Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminabile medio	€ 96,00	€ 117,12	Da € 1.001 a € 50.000 indeterminabile medio	€ 156,00	€ 190,32
	Superiore a € 50.000 e indeterminato	€ 88,00	€ 107,36	Superiore a € 50.000 e indeterminabile alto	€ 136,00	€ 165,92	Superiore a € 50.000 e indeterminabile alto	€ 224,00	€ 273,28
MEDIAZIONE VOLONTARIA	Fino a € 1.000	€ 40,00	€ 48,80	Fino a € 1.000 e indeterminabile basso	€ 60,00	€ 73,20	Fino a € 1.000 e indeterminabile basso	€ 100,00	€ 122,00
	Da € 1.001 a € 50.000	€ 75,00	€ 91,50	Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminabile medio	€ 120,00	€ 146,40	Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminabile medio	€ 195,00	€ 237,90
	Superiore a € 50.000 e indeterminato	€ 110,00	€ 134,20	Superiore a € 50.000 e indeterminabile alto	€ 170,00	€ 207,40	Superiore a € 50.000 e indeterminabile alto	€ 280,00	€ 341,60

b) Quando il primo incontro si conclude **senza la conciliazione** nulla è più dovuto.

c) Quando il primo incontro si conclude **con la conciliazione** delle parti, sono dovute da ciascuna parte le **ulteriori spese di mediazione** come da tabella di seguito riportata con la maggiorazione del 10 %.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO

Via Freguglia 14 – 20122 Milano

Tel. 02.54019715 – email: conciliazione@ordineavvocatimilano.it – pec - ocf@cert.ordineavvocatimilano.it

⇒ INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

- a) Quando il procedimento si conclude **senza conciliazione** sono dovute da ciascuna parte le **ulteriori spese di mediazione** come da tabella di seguito riportata.
- b) Quando il procedimento si conclude **con conciliazione** sono dovute da ciascuna parte le **ulteriori spese di mediazione** come da tabella di seguito riportata con la maggiorazione del 25 %.
- c) Per le controversie qualificate di valore indeterminato o indeterminabile lo scaglione da applicarsi sarà quello da Euro 50.000,00 a Euro 150.000,00

TABELLA ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE DA VERSARE AD INTEGRAZIONE

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA /DELEGATA	SCAGLIONI	SENZA IVA	CON IVA
	Fino a € 1.000	€ 32,00	€ 39,04
	Da € 1.001 a € 5.000	€ 64,00	€ 78,08
	Da € 5.001 a € 10.000	€ 194,00	€ 236,68
	Da € 10.001 a € 25.000	€ 344,00	€ 419,68
	Da € 25.001 a € 50.000	€ 480,00	€ 585,60
	Da € 50.001 a € 150.000 e valore indeterminato	€ 824,00	€ 1.005,28
	Da € 150.001 a € 250.000	€ 1.064,00	€ 1.298,08
	Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.864,00	€ 2.274,08
	Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 2.984,00	€ 3.640,48
	Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 3.544,00	€ 4.323,68
	Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.064,00	€ 6.178,08
	Oltre 5.000.000	<i>Si applica 0,2 % sul maggior valore</i>	

MEDIAZIONE VOLONTARIA	SCAGLIONI	SENZA IVA	CON IVA
	Fino a € 1.000	€ 40,00	€ 48,80
	Da € 1.001 a € 5.000	€ 80,00	€ 97,60
	Da € 5.001 a € 10.000	€ 242,50	€ 295,85
	Da € 10.001 a € 25.000	€ 430,00	€ 524,60
	Da € 25.001 a € 50.000	€ 600,00	€ 732,00
	Da € 50.001 a € 150.000 e valore indeterminato	€ 1.030,00	€ 1.256,60
	Da € 150.001 a € 250.000	€ 1.330,00	€ 1.622,60
	Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.330,00	€ 2.842,60
	Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 3.730,00	€ 4.550,60
	Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 4.430,00	€ 5.404,60
	Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 6.330,00	€ 7.722,60
	Oltre € 5.000.000	<i>Si applica 0,2 % sul maggior valore</i>	

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO

Via Freguglia 14 – 20122 Milano

Tel. 02.54019715 – email: conciliazione@ordineavvocatimilano.it – pec - ocf@cert.ordineavvocatimilano.it

NORMATIVA

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

(come modificato dal d.lgs. 149/2022)

Art. 8 (Procedimento)

Comma 1) - All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. (...)

Comma 6) - Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150

Art. 29 (Determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione)

Comma 1) - La domanda di mediazione deve contenere l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile devono essere indicate le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

Comma 2) - L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

Comma 3) - Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Comma 4) - Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Comma 5) - Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 34 (Soggetti obbligati e modalità di pagamento)

Comma 1) - Le spese di cui all'articolo 28 (*spese relative al primo incontro: indennità per spese di avvio e per spese di mediazione e spese vive*) sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell'adesione.

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO

Via Freguglia 14 – 20122 Milano

Tel. 02.54019715 – email: conciliazione@ordineavvocatimilano.it – pec - ocf@cert.ordineavvocatimilano.it

Comma 2) - Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, detratti gli importi previsti dall'articolo 28 comma 5 (*indennità relative alle spese di mediazione per il primo incontro*), e salvo quanto prevede il comma 4.

Comma 3) - Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Comma 4) - Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Le parti hanno diritto alle agevolazioni fiscali ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 e dell'art. 20 commi 1, 2 e 3 del DLGS 28/2010, come modificato dal DLGS 149/2022.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

La parte non abbiente che si veda riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ai sensi dell'art. 15-septies e dell'art. 17 comma 6 del DLGS 28/2010, come modificato dal DLGS 149/2022, non è tenuta al versamento delle indennità.